

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B03368 del 05/06/2012

Proposta n. 10430 del 29/05/2012

Oggetto:

Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i. - BONIFICHE AMBIENTALI DIVINO AMORE s.r.l. - Conclusione del procedimento amministrativo della Conferenza di Servizi relativa all'istanza di autorizzazione, ai sensi del Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un "Recupero Ambientale di una cava dismessa sita in località Fioranello mediante realizzazione di una discarica di rifiuti inerti" sito in località Fioranello nel Comune di Roma.

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i. – **BONIFICHE AMBIENTALI DIVINO AMORE s.r.l.** – Conclusione del procedimento amministrativo della Conferenza di Servizi relativa all’istanza di autorizzazione, ai sensi del Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un “Recupero Ambientale di una cava dismessa sita in località Fioranello mediante realizzazione di una discarica di rifiuti inerti” sito in località Fioranello nel Comune di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E RIFIUTI

SU PROPOSTA del funzionario responsabile del procedimento;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte nazionale:**

- Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	D.Lgs n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i.
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.

• **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle	DGR n. 239 del 18-04-2008

autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
- Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 34 del 18-01-2012

VISTA la nota della società **BONIFICHE AMBIENTALI DIVINO AMORE s.r.l.**, acquisita in data 10/07/2009, prot. n. 133241, concernente istanza, ai sensi del Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di autorizzazione di un *“Recupero Ambientale di una cava dismessa sita in località Fioranello mediante realizzazione di una discarica di rifiuti inerti”* nel Comune di Roma;

PREMESSO che:

- la società **BONIFICHE AMBIENTALI DIVINO AMORE s.r.l.** con nota del 26/06/2009 ha presentato per il progetto in oggetto, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n.201493 del 13/10/2009, la Direzione Regionale Energia e Rifiuti ha richiesto alla società integrazione della documentazione presentata , prevista dalla D.G.R. 239/2008;
- con nota prot. n. 228539 del 06/11/2009, la Direzione regionale Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti, anche a seguito dell'integrazione della documentazione, acquisita in data 28/10/2009, prot. n. 217389, ha avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e convocato la 1° conferenza di servizi istruttoria per il giorno 10/12/2009;
- nella Conferenza di Servizi del 10/12/2009 sono state richieste integrazioni/modifiche alla documentazione presentata da parte, in particolare, della Provincia di Roma, del Comune di Roma e da ARPA Lazio sezione di Roma;
- con nota prot. n. 229261 del 04/12/2009, acquisita al prot. n. 262938 del 14/12/2009, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni al progetto in oggetto dell'Area Difesa del Suolo Regionale;

- con nota prot. n. 231098/2009 del 16/12/2009, l'Area Regionale Urbanistica e Beni Paesaggistici Comune di Roma e Progetti Speciali, oltre a richiedere integrazioni alla documentazione presentata, ha evidenziato che l'area è interessata da un bene paesaggistico, nonché da vincolo archeologico di cui all'art.135, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, e pertanto *“risulta indispensabile acquisire il preventivo parere archeologico della Sovrintendenza competente per territorio”*;
- con nota prot. n. 21821 del 28/01/2010, l'Ente procedente, a seguito dell'integrazione della documentazione, acquisita in data 26/01/2010, prot. n. 18964, ha convocato la 2° seduta di conferenza di servizi istruttoria per il giorno 09/03/2010;
- con nota prot. n.56606 del 03/03/2010, è stato richiesto alla società di integrare la documentazione presentata a seguito delle richieste riportate nel verbale del 19/02/2010 del CTSA (Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente). La società con nota acquisita al prot. n.61708 del 09/03/2010, ha consegnato la documentazione integrativa richiesta;
- nella Conferenza di Servizi del 09/03/2010 sono state richieste ulteriori integrazioni/modifiche alla documentazione presentata contenute da parte dell'Ente procedente e nei pareri di A.R.P.A. Lazio, sezione provinciale di Roma, pervenuto con nota prot. n. 16105 del 04/03/2010, della Provincia di Roma, pervenuto con nota prot. n. 39566 del 09/03/2010 e del Comune di Roma, con nota pervenuta successivamente, prot. n.68883 del 16/03/2010. Nella stessa Conferenza di Servizi Il rappresentante dell'Area Urbanistica della Regione Lazio ha richiesto *“informazioni più accurate sulla cava che si intende recuperare, per la quale non esistono allo stato attuale notizie, in merito ad autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio della stessa”*;
- con nota prot. n. 99084 del 08/06/2010, l'Ente procedente, a seguito dell'integrazione della documentazione, acquisita in data 04/05/2010, prot. n. 113395, ha convocato la 3° seduta di conferenza di servizi istruttoria per il giorno 23/06/2010;
- nella Conferenza di Servizi del 23/06/2010 sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - parere favorevole dal punto di vista tecnico con prescrizioni del Comune di Roma, Dipartimento X, Politiche Ambientali e del Verde Urbano, nota prot. QL44755 del 22/06/2010, con allegata nota n.QL58770 del 17/08/2009, acquisita al prot. n. 163836 del 25/08/2009 dell'Area V.I.A. regionale e consegnato in conferenza di servizi;

- parere favorevole con prescrizioni dell'Area Difesa del Suolo, nota prot. n.145015 del 15/06/2010, che conferma quanto già riportato nella nota prot. n. 229261 del 04/12/2009;
- parere favorevole della Provincia di Roma, espresso in sede di conferenza, alla luce delle integrazioni presentate dalla società che rispondono compiutamente a quanto richiesto nella nota prot. n.39566 del 09/03/2010;
- nulla osta dell'A.S.L. Roma C, servizio SPRESAL, *“fermi restando i chiarimenti necessari sull'attività o meno di cavazione che, altrimenti, investirebbero diverse competenze”*;
- scheda istruttoria dell'Area V.I.A. regionale, contenente richiesta integrazioni alla documentazione fornita dalla società;

e, vista l'assenza dell'Area Urbanistica Regionale, nonché la carenza di informazioni sulla cava presente (e sulla sua eventuale autorizzazione), è stata indetta un'ulteriore riunione tecnica per il giorno 14/07/2010, alla presenza anche dell'Area Regionale Ispettorato di Polizia Mineraria ed Energia, *“al fine di decidere il percorso più corretto per la soluzione del problema”* occorso.

- con nota prot. n.121199 del 13/07/2010 è stata trasmessa la documentazione alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e relative Sovrintendenze la documentazione, pervenuta dalla società e acquisita al prot. n.118973 del 08/07/2010, al fine dell'ottenimento del parere di competenza richiesto;
- nella riunione tecnica del 14/07/2010, il Dirigente dell'Area Ispettorato di Polizia Mineraria ed Energia, ha fatto presente che dalle ricerche in archivio, già nel 2001 era stata contestata dal Comune di Roma alla società esercente l'attività di cava (D'Aquanno Filippo e Fabiola s.n.c.) l'attività estrattiva in mancanza di autorizzazione, ma che l'attività è comunque rimasta abusiva, fino allo stato attuale del sito. La società Bonifiche Ambientali Divino Amore s.r.l. ha dichiarato inoltre che *“da analisi presso gli archivi comunali, l'attività risulta censita tra quelle esistenti nel piano delle cave del 2002, ma, per la stessa, la società esercente non ha mai presentato richiesta di autorizzazione in sanatoria”*;
- nella stessa riunione sono state ulteriormente richieste integrazioni da parte di ARPA Lazio sezione di Roma, come riportate nella nota prot. n. 50733 del 09/07/2010;

- con nota prot. n.154591 del 07/09/2010, l'Ente procedente, alla luce di quanto emerso nella Conferenza di Servizi, ed, in particolare, a quanto dichiarato dal Dirigente della Polizia Mineraria nella riunione del 14/07/2010, ha richiesto al Comune di Roma e alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, ognuna per le proprie competenze (rispettivamente, attività di cavazione abusiva e vincolo paesaggistico presente nell'area), *“se sono state attivate le procedure ai fini della segnalazione alla Procura della Repubblica per le attività illecite (cavazione abusiva su aree vincolate) avvenute nell'area in oggetto e riportate agli atti della Conferenza di Servizi.”*. Ha, inoltre, informato la società che *“il procedimento istruttorio, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al recupero morfologico, è, doverosamente, sospeso fino alla compiuta definizione degli aspetti su evidenziati”*;
- con nota prot. n. 177993 del 08/10/2010, l'Ente procedente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e relative Sovrintendenze con nota prot. n.14398 del 03/09/2010 e acquisite dalla società in data 30/09/2010, prot. n.172096;
- con nota prot. n.1587 del 20/10/2010, l'Ente procedente, alla luce della nota pervenuta della società in data 11/10/2010, prot. n.180767, con allegati i verbali di accertamento di violazione datati 22/06/2001, ha richiesto al Comune di Roma e alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, ognuna per le proprie competenze (rispettivamente, attività di cavazione abusiva e vincolo paesaggistico presente nell'area), *“di voler ricercare il percorso amministrativo idoneo a definire compiutamente l'istanza in oggetto”* e *“di voler verificare la possibilità di autorizzare la Società al recupero morfologico in oggetto, previo definitivo rientro delle procedure di infrazione su menzionate.”*;
- con nota prot. n. 6931 del 26/10/2010, l'Ente procedente, a seguito dell'integrazione della documentazione, acquisita in data 04/08/2010, prot. n. 137567, nonché con l'obiettivo di valutare la problematica su evidenziata, ha convocato la 4° seduta di conferenza di servizi istruttoria per il giorno 10/11/2010, successivamente rinviata al 12/11/2010, con nota prot. n.14579 del 04/11/2010;
- nella Conferenza di Servizi del 12/11/2010 l'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici ha dichiarato che il proprio parere è *“subordinato alla presentazione di una relazione sulla storia giuridico/amministrativa della cava, con allegati i documenti attestanti quanto avvenuto negli anni sul sito estrattivo”*, mentre ARPA Lazio ha fatto pervenire con nota prot. n.86641 del 11/11/2010, un'ulteriore richiesta integrazioni/prescrizioni;
- con nota prot. n.50837 del 20/12/2010, l'Ente procedente ha sollecitato il Comune di Roma, assente alla precedente conferenza, indicando che, *“ferma restando la valutazione favorevole tecnica sul progetto, resta da risolvere la problematica*

relativa alla correttezza della procedura autorizzativa trattandosi di recupero morfologico su un sito oggetto precedentemente di cavazione abusiva”, la cui competenza spetta allo stesso Comune;

- con nota prot. n.103897 del 20/12/2010, l'Area V.I.A. regionale, con riferimento alle integrazioni pervenute, ha richiesto alla società ulteriori chiarimenti/integrazioni con riferimento a quanto già richiesto nella conferenza di servizi del 23/06/2010;
- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla luce della richiesta integrazioni della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (nota prot. n.21188 del 16/11/2010) e del parere negativo della Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (nota prot. n.38517 del 03/12/2010), con nota prot. n.22455 del 29/12/2010, acquisita al prot. n.4239 del 10/01/2011, ha confermato il parere negativo all'istanza in oggetto;
- con nota prot. n. 28464 del 08/02/2011, l'Ente procedente, ha inviato alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e relative Sovrintendenze le integrazioni prodotte dalla società in merito ai rilievi presentati nelle note su richiamate, acquisite ai prot. n.48579 del 16/12/2010 e n.17739 del 27/01/2011;
- con nota prot. n. 49991 del 08/03/2011, l'Ente procedente, *“al fine di concludere l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione richiesta e ferma restando la necessità del parere del Comune di Roma”*, ha convocato la 5° seduta di conferenza di servizi per il giorno 29/03/2011;
- nella conferenza di servizi del 29/03/2011, l'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici, ha comunicato che *“dalla visione delle integrazioni prodotte dall'Avv. Oropallo, in rappresentanza della società, e da ricerche sul sito medesimo, si è potuto appurare che il vincolo paesaggistico sull'area è stato istituito fin dal 1986, quando l'attività di cavazione non si era ancora esaurita.”* e che, pertanto, *“trattandosi di attività non autorizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, si dovrà applicare quanto predisposto per le sanzioni amministrative dall'art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”*, riservandosi ulteriori approfondimenti in merito alla situazione al fine di redigere un parere ufficiale in merito. Nella stessa conferenza il Comune di Roma ha preso atto *“delle stesse perplessità sulla procedura amministrativa sottolineate dall'Area Urbanistica, anche riferibili a quanto stabilito dal capo IV della Legge Regionale n.17/2004 sulle sanzioni per l'attività di cavazione abusiva”* riservandosi *“di sentire il proprio dirigente al fine di redigere una nota ufficiale riguardante questo argomento.”*. La società, in ogni caso, si è resa disposta a pagare qualsiasi *“sanzione amministrativa per l'attività di cavazione abusiva, ferma restando l'autorizzazione all'attività di recupero morfologico.”*;

- con nota prot. n. 7378 del 08/04/2011, acquisita al prot. n.78026 del 19/04/2011, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha comunicato *“di non poter procedere al riesame dell’istanza in quanto la richiesta non risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.”*, e pertanto ha confermato il parere negativo già espresso;
- con nota prot. n. 436616 del 10/10/2011 l’Area V.I.A. regionale ha ulteriormente richiesto e sollecitato le integrazioni già richieste alla società, la quale con nota acquisita al prot. n.209286 del 25/11/2011 ha trasmesso quanto richiesto;
- con nota 516650 del 02/12/2011 l’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, al fine di esaminare *“gli aspetti tecnico-giuridici inerenti l’istanza presentata”*, per poter esprimere il parere definitivo di competenza, ha convocato una riunione tecnica per il giorno 12/12/2011, presso la sede dell’Area Urbanistica stessa;
- nel verbale della riunione tecnica del 12/12/2011, trasmesso con nota prot. n.19332 del 17/01/2012 e acquisita al prot. n. 9503 del 18/01/2012, le Amministrazioni intervenute hanno convenuto, alla luce delle varie problematiche emerse che, la Conferenza di servizi debba essere chiusa con *“determina negativa e contestualmente il Comune di Roma dovrà determinare la remissione in pristino dei luoghi comminando la sanzione ai sensi della L.R. 17/2004 e mandare gli atti in Procura della Repubblica per cavazione abusiva in area vincolata contro coloro che all’epoca hanno esercitato l’attività senza autorizzazione.”* Successivamente si potrà indire una nuova conferenza di servizi su un eventuale nuovo progetto proposto dalla società proponente;
- l’Ente procedente alla luce degli esiti della riunione tecnica del 12/12/2011, con nota prot. n.25505 del 13/02/2012 ha indetto la Conferenza di Servizi Conclusiva per il giorno 28/02/2012, successivamente rinviata al 06/03/2012, con nota prot. n.31704 del 20/02/2012;
- nella Conferenza di Servizi del 06/03/2012, è stato ribadito quanto emerso nel precedente tavolo tecnico e stabilito che *“la soluzione del problema con l’eventuale approvazione del progetto, potrà avvenire esclusivamente a valle dell’avvio da parte del Comune di Roma di tutte le attività necessarie a sanare i seguenti due aspetti:*
 - *definizione del quadro sanzionatorio amministrativo per l’aspetto cavazione abusiva;*

- *definizione del quadro sanzionatorio amministrativo e valutazione degli eventuali aspetti penali per la cavazione in zona vincolata, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*”

Nella Conferenza la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici oltre a ribadire il parere negativo già espresso ha richiesto *“la chiusura dell’attuale procedimento, confermando che si esprimerà esclusivamente nell’ambito di un ulteriore procedimento, su eventuale nuova istanza di parte, una volta risolti gli aspetti su evidenziati da parte del Comune di Roma.”;*

CONSIDERATO che:

- la Conferenza dei Servizi, come riportato nel verbale del 06/03/2012, *prendendo atto di quanto emerso nei pareri espressi e del lungo tempo trascorso dall’avvio del procedimento (novembre 2009), senza addivenire ad una soluzione della problematica emersa all’interno del procedimento (cavazione abusiva in area vincolata),”* ha ritenuto *“di dover chiudere negativamente il presente procedimento, ribadendo alla società che il progetto potrà essere rivalutato esclusivamente, all’interno di un nuovo eventuale procedimento, relativamente ad una nuova proposta progettuale aggiornata che tenga conto dei rilievi del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici e a valle della definizione da parte del Comune di Roma degli aspetti su evidenziati che si ritengono condizione prioritaria e necessaria al fine di poter consentire qualsiasi attività sull’area prescelta.”;*
- l’Area Urbanistica e e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, con nota prot. n.117628 del 16/03/2012, acquisita al prot. n.53442 del 19/03/2012, ha richiesto a Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, copia della richiesta di parere all’Avvocatura Comunale, effettuata *“al fine di chiarire gli aspetti relativi al quadro sanzionatorio di natura amministrativa per la cavazione abusiva”;*
- l’Area V.I.A. regionale alla luce del verbale della conferenza di servizi del 06/03/2012, con nota prot. n. 207115 del 11/05/2012 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art.10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., non ricevendo alcuna risposta nei 10 giorni previsti per legge;

RITENUTO, pertanto, che, nelle more della definizione delle problematiche emerse relativamente alla cavazione abusiva in area vincolata, di competenza del Comune di Roma, si debba concludere l’attuale procedimento amministrativo, visto anche il lungo tempo trascorso;

RITENUTO, infine, di poter procedere alla redazione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi in parola, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i., sulla base dei pareri raccolti e delle posizioni espresse all’interno della stessa dagli

Enti convenuti;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

di adottare provvedimento finale **NEGATIVO** per l'istanza acquisita in data 10/07/2009, prot. n. 133241, ai sensi del Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di autorizzazione di un "Recupero Ambientale di una cava dismessa sita in località Fioranello mediante realizzazione di una discarica di rifiuti inerti" nel Comune di Roma, presentata dalla Società **BONIFICHE AMBIENTALI DIVINO AMORE s.r.l.**, in base alle specifiche risultanze delle Conferenze di Servizi del 10/12/2009, 09/03/2010, 23/06/2010, 12/11/2010, 29/03/2011 e 06/03/2012.

La società, una volta sanate le problematiche legate alla cavazione abusiva in area vincolata, di competenza del Comune di Roma, potrà eventualmente ripresentare l'istanza relativa al progetto in oggetto, tenendo conto dei rilievi del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici e di quant'altro emerso nel procedimento in oggetto.

La presente Determinazione, unitamente alle copie dei verbali del 10/12/2009, 09/03/2010, 23/06/2010, 12/11/2010, 29/03/2011 e 06/03/2012, sarà trasmessa alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Provincia di Roma, a Roma Capitale, all'Azienda Sanitaria Locale Roma C Servizio S.I.S.P. e servizio S.Pre.S.a.l., ad ARPA Lazio sezione provinciale di Roma e alle altre Aree Regionali coinvolte nel procedimento, nonché alla Società proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE

.....
(Dott. Mario Marotta)